

Compensazioni. Nel dare-avere anche gli avvisi esecutivi **Pag. 26**

Appalti. Le nuove regole sui controlli degli ispettori dell'Inps **Pag. 26**

Agenzia delle Entrate. Illegittimi 60 mila bonus per i redditi bassi **Pag. 26**

Poste. La Consulta semplifica i risarcimenti per le vecchie liti sul Postacelere **Pag. 27**

Sabato 12 Febbraio 2011

www.ilssole24ore.com/norme

Cassazione. I giudici di legittimità riportano equilibrio nella ripartizione dei compiti nelle rettifiche analitico-induttive

Accertamenti meno automatici

Più tutele al contribuente - All'ufficio l'onere di trovare riscontri agli indizi

Francesco Falcone
Antonio Iorio

La Corte di cassazione pone un freno agli accertamenti troppo disinvolti, riportando equilibrio fra fisco e contribuente in relazione all'onere della prova. Per i giudici di legittimità, infatti, il rinvenimento di un floppy disc con i ricavi in nero del fornitore non legittima l'ufficio ad accertare maggiori ricavi all'impresa cliente, in quanto occorre fornire un quadro probatorio connotato da gravità, precisione e concordanza anche nel caso in cui l'impresa non risulti congrua agli studi di settore.

A fornire questo importante principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 3326 depositata ieri che interviene con decisa chiarezza sul delicato argomento dell'onere probatorio in presenza di rettifiche basate su presunzioni semplici ritenute gravi, precise e concordanti.

Questi in sintesi i fatti del procedimento. L'ufficio ha rettificato maggiori ricavi a una società esercente la vendita di abbigliamento a seguito di un Pvc della Guardia di finanza. L'asserita violazione era scaturita da un precedente controllo nei confronti di un'impresa fornitrice, nel corso del quale era stato sequestrato un floppy disc contenente contabilità nera della venditrice (prima nota cassa, movimenti di magazzino, elenco clienti, fornitori e merci, data delle operazioni, quantità vendute e prezzi unitari). L'ufficio aveva ricostruito, quindi, gli acquisti effettivi della società (acquirente) rettificando la percentuale di ricarico applicata (risultante dal rapporto tra acquisti e ricavi dichiarati), ritenendo, per quanto emerso dal verbale, integralmente inattendibile la conta-

bilità sociale. Era stato, inoltre, evidenziato che la società aveva dichiarato ricavi inferiori a quelli previsti dagli studi di settore.

Contro questo avviso la società acquirente aveva proposto ricorso contestando che non era mai stata messa in discussione la corretta tenuta della propria contabilità ordinaria con la conseguenza che l'accertamento era carente di motivazione limitandosi a richiamare il verbale della Gdf. Questo pvc aveva a sua volta desunto la presunta contabilità in nero solo ed esclusivamente

IL CAMBIO DI LINEA

Negli ultimi anni sono stati interpretati in modo meno rigoroso i requisiti di gravità, precisione e concordanza

te sui dati contenuti in due floppy disk della società venditrice.

La Ctp ha accolto il ricorso ritenendo l'atto impugnato carente di motivazione, non avendo l'ufficio sufficientemente provato le violazioni contestate all'impresa per nulla fondate su presunzioni gravi, precise e concordanti. La decisione è stata anche confermata in appello per l'assenza di elementi di riscontro rispetto alle tesi sostenute dall'Ufficio: i giudici, in particolare, hanno evidenziato che la rettifica teneva conto solo ed esclusivamente delle indicazioni della Gdf, ipotizzando così un'evasione non sorretta da prove.

Contro questa decisione l'ufficio ha proposto ricorso in Cassazione. Tra i vari motivi, ha lamentato l'errore dei giudici di secondo grado nel ritenere inadempito l'onere probatorio

avendo ridotto a «semplici ipotesi» gli elementi raccolti e reputando necessari ulteriori riscontri documentali.

La Cassazione ha respinto il ricorso evidenziando che era stata correttamente individuata e applicata la regola sulla ripartizione dell'onere probatorio (articolo 2697 del Codice civile), costituito principio consolidato in giurisprudenza che l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare l'esistenza di un reddito imponibile. La sentenza, poi, evidenzia che anche nel ricorso l'amministrazione finanziaria ha continuato a limitarsi a esprimere solo un diverso convincimento senza fornire alcun concreto elemento di fatto, neanche in merito al collegamento, tutto presunto, con la non congruità dei ricavi dell'impresa rispetto agli studi di settore.

La decisione della Cassazione appare particolarmente importante in quanto sembra ristabilire equilibrio rispetto alla ripartizione dell'onere probatorio tra ufficio e contribuente in presenza di contestazioni analitico-induttive, basate, cioè, su presunzioni semplici, ritenute gravi, precise e concordanti.

Negli ultimi anni, infatti, l'amministrazione, forte anche di varie pronunce di legittimità, si è sempre più prodigata nel ritenere singoli indizi, spesso anche episodici e generici, idonei a integrare la gravità, la precisione e la concordanza e quindi sufficienti, da soli, a rettificare i ricavi dichiarati spostando così l'onere sul contribuente. Ora, invece, la Cassazione pare ristabilire una necessaria parità tra le parti. C'è da sperare che non resti isolata.

.com www.ilssole24ore.com/norme
Il testo della sentenza

Alla cassa



Coppola: debito tributario pagato

Debito tributario (da 198 milioni) pagato da Danilo Coppola. Lo attesta l'agenzia delle Entrate nel processo per bancarotta in corso a Roma, in cui Coppola è imputato con altre 35 persone. Il Gup deciderà il 14 aprile

LUNEDÌ SUL SOLE



LA GUIDA PRATICA SUL MODELLO CUD

Check up finale sui redditi corrisposti nel 2010 in vista della scadenza del 28 febbraio per il Cud. I lettori potranno inviare le domande a www.ilssole24ore.com/cud

Archivio rapporti Basta un errore per bloccare l'invio

Controlli più stringenti dell'agenzia delle Entrate sulle comunicazioni all'archivio dei rapporti con gli intermediari finanziari (lascione dell'anagrafe tributaria che censisce i conti dei contribuenti). Basterà un solo errore rilevato tecnicamente dal sistema delle Entrate per far tornare indietro all'intermediario la comunicazione. Inoltre ci sono ora regole più precise per la comunicazione delle operazioni straordinarie. Il documento dell'agenzia delle Entrate con cui vengono disciplinati i nuovi tracciati record per le comunicazioni è del 20 dicembre 2010, ma ieri è stato reso noto con una comunicazione di Assofiduciaria alle associate che illustra le novità contenute nel provvedimento.

Assofiduciaria spiega alle associate che l'Agenzia considererà come non inviate le comunicazioni che conterranno alcune irregolarità elencate nella lettera dell'associazione. Tuttavia il sistema restituirà all'intermediario, in caso di irregolarità, un file con l'indicazione dell'errore commesso in modo da poterlo correggere in tempo. Pare che un errore piuttosto frequente riguardi l'indicazione del codice fiscale. Un elemento fondamentale ovviamente per il funzionamento dell'archivio. Per questo, però, gli intermediari dovrebbero avere a disposizione sul sito delle Entrate un programma per verificare la correttezza del codice.

La possibilità di seguire i soggetti a cui fanno riferimento i rapporti finanziari, anche attraverso le loro trasformazioni societarie, informa il provvedimento delle Entrate per quanto riguarda le operazioni straordinarie. Come ricorda Assofiduciaria, infatti, si può trattare di operazioni di cessione di dipendenze, di rami d'azienda, operazioni di scissione e di fusione che possono comportare cessazione dell'attività finanziaria censita.

In pratica, quindi, dopo un primo periodo di verifica, le Entrate stanno facendo degli interventi di "manutenzione" che servono a garantire il livello di efficienza dell'archivio.

An.Cr.

L'iniziativa del Sole 24 Ore

«Azienda facile» da lunedì fa rotta sulle regole fiscali



Dopo gli incentivi tocca all'Iva. All'imposta è dedicato il terzo volume della nuova collana «Azienda facile» realizzata da «Il Sole 24 Ore» e Sistema Frizzera - iniziativa che si rivolge a quanti, aziende e operatori, si confrontano ogni giorno con la gestione d'impresa. Il volume sarà da lunedì in edicola con il quotidiano al prezzo di 9,90 euro.

Funzionamento e presupposti per l'applicazione, determinazione dell'imposta, territorialità, reverse charge e regimi speciali sono i cardini del nuovo volume. Ma «Azienda facile» dedicato a fatturazione e Iva vuole in primo luogo esse-

re una guida pratica. Grazie a un codice contenuto nel volume sarà possibile accedere a ulteriori contributi online, tra cui gli articoli di approfondimento tratti dalle Riviste del Sistema Frizzera.

Tutti i volumi della collana «Azienda facile» sono disponibili anche sui Pad e iPhone, scaricando dall'App Store l'applicazione realizzata in collaborazione con Paperlit.

Ancora per qualche giorno sarà comunque disponibile in edicola il secondo volume, Agevolazioni alle imprese, dedicato al sistema degli incentivi degli aiuti di Stato e entrato su spese ammissibili, bonus assunzioni, energia e ricerca e sviluppo.

Finanziamenti, crediti di imposta, voucher, prestiti agevolati: il "pianeta incentivi" è un labirinto. Norme stratificate, con principi nazionali e comunitari spesso a rischio di collisione.

Per ora, in attesa che il progetto di riordino introduca effettivamente le semplificazioni, le imprese e gli operatori devono confrontarsi con strumenti e modalità di non immediata comprensione.

Prima casa. La Corte torna sul termine per la decadenza dai benefici fiscali

Tre anni per il trasferimento

Saverio Fossati
MILANO

Tre anni per stabilire la residenza nel comune di acquisto della prima casa, senza perdere il diritto all'agevolazione. La Corte di cassazione torna sulla questione del termine per stabilirsi nel territorio del municipio dove si trova l'abitazione acquistata con i benefici fiscali «prima casa».

La norma (Tariffa parte I, articolo 1, nota II bis del Dpr 131/86) sembra parlare abbastanza chiaro: l'immobile deve essere ubicato nel comune di residenza o dove il neo proprietario si trasferirà entro 18 mesi; inoltre l'ac-

quirente non deve possedere altre case comprate con la stessa agevolazione, neanche in quota, e comunque non può possedere altre abitazioni nello stesso comune.

Sulla base della norma la Commissione tributaria regionale di Milano (sentenza n.

I PIÙ LETTI

www.ilssole24ore.com/norme

- 1) Le auto per i neopatentati
- 2) Pm all'attacco sulla lista Falciani
- 3) Appalti a responsabilità breve
- 4) Tutela anche per i voucher

124/33/2007 del 20 febbraio 2008) aveva già bocciato la richiesta delle Entrate di revocare il beneficio fiscale «in quanto il mancato trasferimento della residenza trovava giustificazione impedimento oggettivo sopravvenuto». L'agenzia aveva fatto ricorso e ha perso, ma non perché la Cassazione abbia sposato la tesi dell'impedimento sopravvenuto.

Il ragionamento della Corte è più ampio e, se da una parte censura la motivazione adottata dalla Ctr, considera però il ricorso assorbito sotto un altro profilo: quello del termine di 18 mesi considerato «meramente solle-

citatorio» e non perentorio. Per la Cassazione, che ha ricordato altre pronunce (2006/2005, 18300/2004 e 3604/2003) nelle quali il termine triennale era stato riconosciuto valido, va considerata anzitutto la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali. E cita il Dpr 223/89, che afferma la necessità della «saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e iscrizione in quella del comune di nuova residenza» e stabilisce che «la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza». Il beneficio fiscale spetta quindi a coloro che, al momento dell'acquisto, non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza pur avendone

fatto richiesta formale, come ha affermato la stessa Cassazione con le sentenze 18077/2002 e 8377/2001.

Al termine dei diciotto mesi, quindi, conclude la Cassazione, «avendo carattere meramente sollecitatorio, non può riconoscersi natura perentoria, cui riconoscere della decadenza, effetto che deve, invece, ricollegarsi solo all'inutile decorso del termine triennale, decorrente, nel caso, dalla registrazione dell'atto». Nel caso di specie, in particolare, i «dati fattuali», cioè la registrazione del rogito e l'iscrizione all'anagrafe distavano circa due anni e mezzo e «conclamavano il mancato decorso del detto termine triennale alla data dell'iscrizione nel registro anagrafe».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'avventura di Matteo & Matteo

Il legale under 30 punta sul «verde»

di Luca Salvio

Nelle pause pranzo o la sera tardi, dopo il lavoro, Matteo e Matteo progettavano una carriera autonoma. Non avevano ancora 25 anni e, dopo la laurea in giurisprudenza, lavoravano nello studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer. «Parlavamo per ore, in cerca di un'idea», confidano con i gomiti adagiati sulla lunga scrivania della sala conferenze di quello che oggi, quattro anni dopo, è il loro ufficio a due passi dal centro di Milano.

Oggi Matteo Franceschetti ha 29 anni, Matteo Mattia Gemigna-

NUOVA CARRIERA

Dal grande studio alla consulenza sulle energie alternative. Nel 2010 fatturato di un milione di euro

teo danno vita a un'associazione che promuove il business etico. Quasi per caso scoprono che alcuni fondi di investimento stranieri iniziano a guardare all'Italia per investire sul fotovoltaico. Sono gli anni in cui viene introdotto il secondo «Conto energia», il generoso incentivo statale che ha reso il mercato italiano dell'energia elettrica prodotta con i raggi del sole uno dei più interessanti al mondo.

Sono momenti decisivi. «Non avevamo molto tempo - spiegano - Ci dedicavamo a nostro progetto quando non eravamo impegnati nello studio legale, e cioè quasi mai. Leggevamo

le mail a casa, la sera. Fissavamo le riunioni all'alba». Il mercato italiano era agli albori, i progetti attendibili pochissimi, regnava l'improvvisazione. «Nel 2008 abbiamo visto impianti per 1.000 megawatt e abbiamo proposto al network di investitori che stavamo raccogliendo soltanto 25 megawatt».

La formazione giuridica è decisiva. Occorre conoscere la nuova normativa nazionale, ma soprattutto sapersi muovere tra leggi regionali e comunali, scartoffie e burocrazia. Per conoscere il territorio «usavamo internet, il passaparola e molta buona volontà». Matteo e Matteo diven-


tano un punto di riferimento per chi guarda al business verde della penisola. «Il nostro problema era l'età. Parcheggiavamo il motorino a qualche centinaio di metri dall'appuntamento. Cercavamo di esaltare professionalità e competenza, ma quando stringevamo la mano ai potenziali clienti, che fino a quel momento avevamo sentito solo per telefono, le espressioni erano incredule». Per fare il grande salto e abbandonare gli studi legali occorrevano solide partnership. «Ci sono stati momenti in cui tutto sembrava pronto, poi con la crisi finanziaria abbiamo perso tutto». Fino al 2008, quando nasce Global Investment. «Eravamo solo noi due, venivamo in ufficio insieme in scooter con il nostro portatile. La nostra fortuna è stata che le aziende del settore non erano ancora strutturate. Parlavamo di-

rettamente con gli amministratori delegati».

Il fatturato nel 2010 è stato di un milione di euro, l'anno prossimo la previsione è di fare cinque volte meglio. Al momento il mercato italiano «è il più facile al mondo». Gli incentivi hanno spinto molto le installazioni e la speculazione. Ora il «conto energia» è stato rivisto al ribasso con scaglioni discendenti per adattarsi allo sviluppo tecnologico e alla dinamica dei prezzi dei pannelli. Le prospettive, per il settore, restano positive. Il team di Global investment oggi è composto da una quindicina di persone. Ha uffici a New York e Londra, sta valutando un'acquisizione in Romania, joint venture in India e ha il progetto di espandersi in Messico, Brasile, Cina e Sud Africa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I protagonisti



01 | Matteo Gemignani
Ha 28 anni e si è laureato con lode in giurisprudenza presso l'Università di Pisa e conseguito il Diplôme de Droit presso l'Università Paris II. Ha vissuto tra Parigi, Madrid e l'Italia. Si è occupato di quotazioni in borsa e operazioni nel mercato dei capitali. È fondatore e amministratore delegato di Global Investment Renewable.

02 | Matteo Franceschetti
Ha 29 anni e si è laureato in giurisprudenza, con lode, all'Università di Ferrara. Ha svolto una serie di esperienze di studio e lavoro negli Usa, nel settore di cartolarizzazioni, emissioni di titoli e project finance e derivati. È cofondatore e amministratore delegato di Global Investment Renewable.